

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 336

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2007, n. 84, per l'esclusione del Comitato per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita dagli organismi soggetti a riordino operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri

(Parere ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 24 febbraio 2011)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI /D 210/11

Roma **24 FEB. 2011**

Al Presd.

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2007, n. 84, per l'esclusione del Comitato per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita dagli organismi soggetti a riordino operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 17 settembre 2010.

*con i
v. s. s.
[Signature]*

Sen.

Renato Giuseppe SCHIFANI

Presidente del

Senato della Repubblica

R O M A

Schema di decreto del Presidente della Repubblica: regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2007, n. 84, per l'esclusione del Comitato per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita dagli organismi soggetti a riordino operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Nel quadro della normativa volta al riordino degli organismi collegiali istituiti all'interno della Pubblica Amministrazione, l'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante *"Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale"* convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha previsto, al fine di raggiungere la riduzione della spesa sostenuta dalle Amministrazioni pubbliche per organi collegiali ed altri organismi, la ricognizione ed il riordino degli stessi, anche mediante soppressione ed accorpamento.

Dalla eventuale mancata attuazione di tale disposto discendeva la soppressione *ex lege* dei menzionati organismi.

Il comma 2 del citato articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223 ha, poi, previsto che si dovesse provvedere con regolamenti di delegificazione per gli organismi istituiti e disciplinati da leggi o regolamenti e con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per i restanti.

Tra i criteri indicati per il riordino era, altresì, previsto che il relativo provvedimento indicasse un termine di durata non superiore a tre anni, con la previsione che, alla scadenza, l'organismo sarebbe stato da intendersi automaticamente soppresso.

Peraltro, un'ulteriore disposizione al comma 2bis dello stesso articolo 29 ha introdotto una valutazione, da effettuarsi anteriormente alla data di scadenza dell'organismo in questione, della perdurante utilità dell'organismo stesso e conseguente possibilità di proroga.

Su tale ambito di normativa è, poi, intervenuto il disposto dell'articolo 68 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133.

Tale ultimo articolo prevede, che: *"nei casi in cui, in attuazione del comma 2-bis dell'articolo 29 del citato decreto legge n. 223 del 2006 venga riconosciuta l'utilità degli organismi collegiali di cui al comma 1, la proroga è concessa per un periodo non superiore a due anni"*, con ciò ulteriormente riducendo il periodo di vita dei menzionati organismi e affermando la volontà soppressiva degli stessi.

In fase di attuazione dell'articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006, si ritenne, per mere ragioni precauzionali, di sottoporre anche il Comitato nazionale per la

biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita alla procedura di riordino, pur in considerazione della sua peculiarità. Il d.P.R. 14 maggio 2007, n. 84, il quale ha riordinato gli organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha quindi inserito all'art. 3, comma 1, lettera a) anche il Comitato nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita.

Una più attenta riflessione, successiva alle considerazioni svolte dal Consiglio di Stato, Sezione I, con il parere n. 2358/2010, espresso nell'Adunanza del 19 maggio u.s., ha evidenziato le peculiarità del Comitato non solo relative alle proprie funzioni nell'ambito di precipue cognizioni specialistiche, ma anche in quanto organismo collegato all'attuazione di direttive ed accordi comunitari ed internazionali.

In particolare il Comitato è stato istituito dall'articolo 40, comma 2 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, in attuazione delle direttive del Consiglio n. 90/219/CEE e 90/220/CEE.

Il citato disposto normativo ha espressamente previsto che il menzionato Comitato fosse istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, prevedendo anche le necessarie competenze professionali.

Le attribuzioni del Comitato sono state successivamente rinforzate da una serie di provvedimenti quali:

- a) ai sensi del punto c) del comma 7 dell'art. 14 (si veda anche l'art. 5) del Decreto Legislativo n. 206 del 12 aprile 2001, il CNBBSV è organo consultivo per la Commissione interministeriale di valutazione operante in materia di impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati;
- b) ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo n. 224 dell' 8 luglio 2003, è organo consultivo – unitamente al Consiglio superiore di sanità – della Commissione interministeriale di valutazione in materia di emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati;
- c) ai sensi del Decreto Legge 10 gennaio 2006, n. 3, convertito dalla Legge 22 febbraio 2006, n. 78 in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, il Comitato è stato individuato quale organo consultivo dell' Ufficio italiano brevetti e marchi in materia di valutazione della brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche;
- d) ai sensi degli art. 15 e 16 della legge n. 85 del 2009 il Comitato è stato individuato quale organo di garanzia per *“l'osservanza dei criteri e delle norme tecniche per il funzionamento del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA ed esegue, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, verifiche presso il medesimo laboratorio centrale e i laboratori che lo alimentano, formulando suggerimenti circa i compiti svolti, le procedure adottate, i criteri di sicurezza e le garanzie previste, nonché ogni altro aspetto ritenuto utile per il miglioramento del servizio”*.

Nel sopra citato parere, il Consiglio di Stato, riferendosi ad analoghi organismi collegiali (tra cui il Comitato nazionale per la bioetica), ha opportunamente posto in

rilievo come essi *“sono caratterizzati da particolari ambiti di competenza, che richiedono precipue cognizioni specialistiche, non attinenti al normale ambito di conoscenze del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri”*

Nel parere viene, inoltre, particolarmente sottolineata la rilevanza dell'istituzione in adempimento di obblighi internazionali.

Con riferimento a quest'ultimo profilo, il Consiglio di Stato ha ricordato che: *“...la Sezione consultiva per gli atti normativi di questo Consiglio di Stato (adunanza 5 febbraio 2007, n. 5077/2006), in sede di parere sullo schema di regolamento concernente la ricognizione ed il riordino di commissioni, comitati ed altro organismi operanti presso il Ministero degli affari esteri, ha ritenuto che è da escludere in radice la possibilità della soppressione di organismi che si ricollegano ad accordi internazionali stipulati nel nostro Paese, in quanto l'intervento finirebbe per alterare l'assetto dei rapporti concordato bilateralmente.”* (citato parere n. 2358/2010 espresso dalla Sezione I del Consiglio di Stato, nella Adunanza del 19 maggio u.s.).

Sempre nel medesimo parere, è - altresì - rilevato che *“...la ‘linea evolutiva di graduale declino degli organi collegiali’ – così come è stata definita da taluni – non può certamente essere portata fino alle estreme conseguenze con l'effetto di privare l'Amministrazione, in modo indiscriminato, del significativo apporto in termini di competenza, ponderazione e conoscenza che soltanto organismi siffatti possono rendere”*.

Sulla base di tali considerazioni, il Consiglio di Stato ha ritenuto conclusivamente che *«mentre è ammissibile che gli organismi in esame possano costituire l'oggetto di interventi normativi o amministrativi volti a modificarne la composizione o la durata oppure a sostituirli con organismi equipollenti, non appare compatibile con la funzione e il fondamento giuridico degli stessi l'applicazione ai medesimi dell'articolo 68, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 112 del 2008, che prevede la semplice soppressione delle commissioni, al più tardi dopo una proroga biennale della loro attività (art. 68, comma 2), con “definitivo trasferimento delle attività ad essi demandate nell'ambito di quelle istituzionali delle Amministrazioni” (art. 68, comma 1)»*.

Proprio con riferimento al Comitato nazionale per la bioetica, il Consiglio di Stato ha ritenuto che esso non sia assoggettabile alla normativa *de quo*, in quanto istituito *“in adempimento di obblighi internazionali”*, ed in particolare, *“in ossequio alla Raccomandazione dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa n. 1100 del 2 febbraio 1989 e alla Risoluzione del Parlamento europeo del 13 febbraio 1989, relative ai problemi etici della manipolazione genetica, richiamate nel preambolo del decreto istitutivo e rappresenta l'organo deputato alle “consultazioni” di cui al compinato disposto degli articoli 1 e 28 della Convenzione del Consiglio d'Europa sui diritti dell'uomo e la biomedicina, fatta ad Oviedo il 4 aprile del 1997 e ratificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 145.*

Ora, considerato quanto sopra illustrato, non vi è dubbio alcuno che il Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita non solo è stato istituito e svolge funzioni attribuite da norme adottate nell'Ordinamento in adempimento di obblighi comunitari e trattati internazionali, ma ha competenze non riconducibili in alcun modo al normale ambito di conoscenze del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In effetti il Comitato è necessariamente composto, ai sensi del comma 2 dell'art. 40 della citata legge 19 febbraio 1992, n. 142, anche da esperti in: microbiologia, biologia molecolare, genetica, ingegneria chimica, medicina del lavoro, agronomia, ecologia, farmacologia, igiene, oltre che da rappresentanti di Ministeri ed Enti afferenti per materia.

Inoltre, il Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita opera in una posizione di grande autonomia, requisito indispensabile al fine di poter svolgere i propri compiti di consulenza al Presidente del Consiglio *"in modo del tutto neutrale, equilibrato e ponderato"*, così come rilevato dal Consiglio di Stato.

Sembra, pertanto, opportuno che anche il Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita, analogamente agli organismi oggetto del citato parere del Consiglio di Stato, sia sottratto alla normativa di riordino, al fine di poter continuare a svolgere le funzioni ad esso attribuite sia dall'ordinamento interno sia da norme internazionali.

Si propone, dunque, lo schema di d.P.R. allegato, con il quale all'art. 1 si intende modificare il d.P.R. 14 maggio 2007, n. 84, al fine di sottrarre il Comitato alla citata normativa di riordino.

L'articolo 2 è invece indirizzato a garantire gli obiettivi di contenimento imposti dall'art. 68, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. Di per sé, tale disposizione sarebbe applicabile limitatamente agli organismi prorogati, mentre il presente Comitato dovrebbe essere escluso da tale disposizione in forza dell'effetto abrogativo dell'art. 1. Tuttavia, in considerazione dei risparmi attesi e degli obiettivi complessivi di contenimento degli oneri, perseguiti sin qui dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si ritiene di poter inserire anche il capitolo di bilancio sul quale gravano gli oneri di funzionamento del CNBBSV, come da relazione tecnica.

L'articolo specifica quindi che la spesa dell'organismo in questione è ridotta in misura tale da assicurare, unitamente alle riduzioni di spesa relative agli altri organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un contenimento della spesa complessiva non inferiore a quello conseguito in attuazione dell'articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006, vale a dire una riduzione del trenta per cento della spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per organi collegiali ed altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, rispetto a quella sostenuta nel 2005.

RELAZIONE TECNICA

L'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha disposto il riordino, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, degli organismi operanti nelle amministrazioni pubbliche, allo scopo di raggiungere l'obiettivo legato al contenimento della spesa pubblica.

Tale riordino è avvenuto con regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17 della legge n. 400 del 1988 per gli organismi previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro competente.

Su tale quadro normativo è intervenuto l'art. 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha previsto ulteriori riduzioni per gli organismi collegiali ed ha individuato altri criteri da adottare in sede di attuazione del comma 2-bis del citato art. 29, relativo ad una loro ulteriore proroga.

Il comma 3 dell'art. 68 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, siano individuati gli organismi collegiali ritenuti utili sulla base dei criteri di cui ai commi precedenti in modo da assicurare un ulteriore contenimento della spesa non inferiore a quello conseguito in attuazione dell'articolo 29 del decreto-legge n. 112 del 2008.

In particolare detto art. 29 prevede, al comma 1, una riduzione del trenta per cento della spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per organi collegiali ed altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, rispetto a quella sostenuta nel 2005 e, al comma 2, stabilisce che, a tal fine, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del medesimo decreto legge, si provvede al riordino di commissioni ed organismi, anche mediante una loro soppressione o accorpamento.

Si evidenzia che gli organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 29, e quindi dell'art. 68, comma 3, sono di due tipi:

- alcuni presentano uno specifico capitolo di spesa, in quanto si tratta di organismi che comportano spese di particolare rilevanza. A tale gruppo appartiene il Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita, oggetto del presente d.P.R.;

- altri invece non prevedono compensi particolari o spese specifiche ma soltanto rimborsi spese e pertanto vengono imputati a generici capitoli istituiti presso ciascun centro di responsabilità, denominati "Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati e Commissioni ivi comprese le indennità di missione ed il rimborso per spese di trasporto ai membri estranei all'amministrazione".

Per tale motivo, e data la specificità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in alcuni casi il taglio operato in seguito al riordino è stato esattamente pari al trenta per cento mentre in altri è stato superiore a tale percentuale proprio per assicurare la compensazione tra i differenti centri di responsabilità.

L'impegnato complessivo degli organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e rientranti nel disposto di cui all'articolo 29, per l'anno 2005, è stato pari ad € 2.215.540.

Tale spesa è stata ridotta del 30%, per un importo pari ad euro 664.670, ed è stata fissata in € 1.550.870, costituente il limite di spesa complessivo per i Comitati e le Commissioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Tanto premesso, occorre evidenziare che il limite di spesa venne considerato nel suo complesso e quindi comprensivo di tutti i centri di responsabilità che si riferiscono al Segretariato Generale ed ai Ministri senza portafoglio e, pertanto, la stessa metodologia deve oggi essere seguita per l'applicazione del comma 3 dell'articolo 68.

Nell'allegata Tabella A sono riportati i capitoli di bilancio su cui insistono gli organismi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con l'indicazione dello stanziamento di competenza per l'esercizio finanziario 2010.

In attuazione dell'articolo 68, comma 3, occorre ora procedere ad una riduzione degli stanziamenti in misura complessiva non inferiore alla riduzione conseguita in attuazione del citato articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006, che risulta pari ad euro 664.670,00 (per l'anno 2010 la riduzione sarà proporzionale al tempo successivo all'adozione dei d.P.C.M. di proroga).

Con il presente provvedimento non si dispone la proroga di un organismo; al contrario, si incide sul d.P.R. n. 84 del 2007 al fine di abrogare la menzione del CNBBSV, che deve ritenersi non assoggettabile alla normativa di riordino, come si deduce dal parere del Consiglio di Stato, Sezione Prima, n. 2358 del 2010. Ciononostante, si ritiene di dover estendere gli obiettivi di contenimento anche al capitolo di bilancio su cui gravano i costi, peraltro tutti indiretti, dello stesso Comitato. Ciò, naturalmente, nel quadro della complessiva operazione di riduzione degli stanziamenti del bilancio di previsione 2010, che sarà operata con appositi provvedimenti a conclusione dell'intero procedimento che avverrà con l'adozione di tutti i d.P.C.M.

Per quanto sopra, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in attuazione dell'art. 68, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, procederà con appositi provvedimenti alla riduzione complessiva della spesa per organismi collegiali, da operare sui capitoli di cui alla allegata Tabella A, nelle seguenti misure:

<u>ANNO 2010</u>	
Stanziamento di competenza	1.208.228,14
Riduzione (6/12 di 664.670)	332.335,00
Stanziamento dopo variazione	875.893,14
Riduzione a regime	664.670,00

Relativamente al Comitato oggetto del presente d.P.R., le spese gravano sul capitolo di spesa 179.

Tabella A

CA P	Denominazione Capitolo	Stanziamen- to Competenza 2010
	CR 1 SEGRETARIATO GENERALE	
016 5	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI IVI COMPRESSE L'INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE-	38.000,00
017 5	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LA GARANZIA DELL'INFORMAZIONE STATISTICA IVI COMPRESSE LE INDENNITÀ DI MISSIONE E IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI COMPONENTI	96.151,14
017 7	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA	76.000,00
017 9	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO NAZIONALE PER LA BIOSICUREZZA E LE BIOTECNOLOGIE E DELL'OSSERVATORIO NAZIONALE PER LA BIOSICUREZZA E LE BIOTECNOLOGIE	129.960,00
	CR 2 CONFERENZA STATO REGIONI	
025 9	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI IVI COMPRESSE L'INDENNITÀ DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE	1.710,00
	CR 3 RAPPORTI CON IL PARLAMENTO	
029 0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI IVI COMPRESSE L'INDENNITÀ DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE	11.000,00
	CR 4 POLITICHE COMUNITARIE	

032 1	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI IVI COMPRESSE L'INDENNITÀ DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE	15.000,00
----------	---	-----------

	CR 5 RIFORME ISTITUZIONALI	
035 0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI IVI COMPRESSE L'INDENNITÀ DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE	28.500,00

	CR 6 FUNZIONE PUBBLICA	
039 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO E COMPENSI AI COMPONENTI DEL COMITATO DEI GARANTI (ART. 21 D.L.G. 29/93)	29.150,00
039 7	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI IVI COMPRESSE L'INDENNITÀ DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE	50.000,00

	CR 7 AFFARI REGIONALI	
045 5	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI IVI COMPRESSE L'INDENNITÀ DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE	27.000,00

	CR 8 PARI OPPORTUNITA'	
050 5	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI IVI COMPRESSE L'INDENNITÀ DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE	14.535,00
051 0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA PARITÀ E LE PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA IVI COMPRESI I COMPENSI AGLI ESPERTI ED AI CONSULENTI	435.220,00

CR 10 ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI GOVERNO		
058 4	<i>SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO E DELL'OSSERVATORIO PER IL COORDINAMENTO IN MATERIA DI VALUTAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (D.LGS. 286/99)</i>	102.400,00
059 1	<i>SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI IVI COMPRESSE L'INDENNITÀ DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE</i>	10.800,00

CR 14 POLITICHE ANTIDROGA		
079 2	<i>SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITÀ DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI</i>	84.000,00

CR 15 POLITICHE PER LA FAMIGLIA		
083 0	<i>SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI IVI COMPRESSE L'INDENNITÀ DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE</i>	22.800,00

CR 16 GIOVENTU'		
084 5	<i>SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI IVI COMPRESSE L'INDENNITÀ DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE</i>	16.000,00

CR 19 SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA		
084 5	<i>SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI IVI COMPRESSE L'INDENNITÀ DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE</i>	20.000,00

	TOTALE COMPLESSIVO STANZIAMENTO 2010	1.208.228,14
--	---	---------------------

La verifica delle presentazioni tributarie, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato
Cant'o

23 FEB. 2011



Ministero dell'Economia e delle Finanze

UFFICIO LEGISLATIVO ECONOMIA

ACG/81/PCM/2435

Roma, 23 FEB. 2011

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
ROMA

e, p.c.

Al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
SEDE

OGGETTO: schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al D.P.R. 24 maggio 2007, n. 84 per l'esclusione del Comitato per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita dagli organismi soggetti a riordino operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Si trasmette, per i successivi adempimenti di competenza, il testo dello schema di decreto meglio individuato in oggetto, munito del "visto" del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

IL CAPO DELL'UFFICIO

**SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA:
REGOLAMENTO RECANTE MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA 24 MAGGIO 2007, N. 84, PER L'ESCLUSIONE DEL
COMITATO PER LA BIOSICUREZZA, LE BIOTECNOLOGIE E LE SCIENZE
DELLA VITA DAGLI ORGANISMI SOGGETTI A RIORDINO OPERANTI
PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTO l'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione di Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 5 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", e, in particolare, l'articolo 29;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 84, recante "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248";

VISTA la legge 19 dicembre 1992, n. 142, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee" (legge comunitaria per il 1991) e, in particolare, l'articolo 40 con il quale, ai sensi del comma 2 del menzionato articolo, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Comitato scientifico per i rischi derivati dall'impiego di agenti biologici";

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206, recante "Attuazione della direttiva 98/81/CE che modifica la direttiva 90/219/CE, concernente l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati e, in particolare, l'articolo 14 comma 7, lettera c) ai sensi del quale il Comitato per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita (di seguito anche Comitato) è organo consultivo per la Commissione interministeriale di valutazione operante in materia di impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati;

VISTO il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 recante “Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati” e, in particolare, l'articolo 6, ai sensi del quale al Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita viene attribuita la funzione di organo consultivo - unitamente al Consiglio Superiore di Sanità - della Commissione interministeriale di valutazione in materia di emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati;

VISTO il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2006, n. 78, recante “Attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche”, nel quale il Comitato è individuato, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, quale organo consultivo dell'ufficio italiano brevetti e marchi in materia di valutazione della brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche;

VISTA la legge 30 giugno 2009, n. 85, recante “Adesione della Repubblica Italiana al trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale”;

VISTI, in particolare, gli articoli 15 e 16 della legge sopra citata, con i quali il Comitato è stato individuato quale organo di garanzia per “l'osservanza dei criteri e delle norme tecniche per il funzionamento del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA ed esegue, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, verifiche presso il medesimo laboratorio centrale e i laboratori che lo alimentano, formulando suggerimenti circa i compiti svolti, le procedure adottate, i criteri di sicurezza e le garanzie previste, nonché ogni altro aspetto ritenuto utile per il miglioramento del servizio”;

VISTO l'articolo 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”;

VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 2358/2010. Adunanza del 19 maggio 2010 della Sezione I, relativo alla applicabilità della normativa di riordino a taluni organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale, vale a dire la Commissione interministeriale per le intese con le Confessioni religiose, la Commissione consultiva per la libertà religiosa, la Commissione governativa per l'attuazione delle disposizioni dell'Accordo tra Italia e Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984 ed il Comitato nazionale per la Bioetica,;

PRESO ATTO che il Consiglio di Stato, nel predetto parere ha, conclusivamente, ritenuto che “mentre è ammissibile che gli organismi in esame possano costituire l'oggetto di interventi normativi o amministrativi volti a modificarne la composizione o la durata oppure a sostituirli con organismi equipollenti, non appare compatibile con la funzione e il

fondamento giuridico degli stessi l'applicazione ai medesimi dell'articolo 68 comma 1 e 2 del decreto-legge n. 112 del 2008, che prevede la semplice soppressione delle commissioni, al più tardi dopo una proroga biennale della loro attività (articolo 68, comma 2), con 'definitivo trasferimento ad essi demandate nell'ambito di quelle istituzionali delle Amministrazioni' (articolo 68 , comma 1)";

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato, nel medesimo parere, ha, altresì, ricondotto l'istituzione della Commissione governativa per l'attuazione delle disposizioni dell'Accordo tra l'Italia e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984 e del Comitato nazionale per la bioetica, all'adempimento di obblighi internazionali;

VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 5077/2006 emesso nell' Adunanza del 5 febbraio 2007 dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, il quale, in sede di parere sullo schema di regolamento concernente la ricognizione e il riordino di commissioni, comitati ed altri organismi operanti presso il Ministero degli Affari Esteri, ha ritenuto che è da escludere in radice la possibilità di soppressione di organismi che si ricollegano ad accordi internazionali stipulati dal nostro Paese in quanto l'intervento finirebbe per alterare l'assetto dei rapporti concordati bilateralmente;

CONSIDERATO che il Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita è stato istituito in adempimento di direttive comunitarie, e che, nel corso degli anni, gli sono stati attribuiti ulteriori compiti e funzioni da normative di attuazione di direttive comunitarie e di Trattati internazionali;

CONSIDERATO che i compiti del Comitato si muovono in ambiti di competenza del tutto precisi e specialistici e di elevato livello scientifico, non attinenti al normale ambito di conoscenze del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

CONSIDERATO, quindi, che l'inserimento nel sopra citato articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 84, non fosse già all'epoca dovuto poiché il presente organismo era da ritenersi sottratto all'operatività dell'articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006, in quanto organismo istituito in adempimento di obblighi comunitari e internazionali;

RITENUTO di conseguenza di dover sopprimere all'art.3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 86, la lettera a) in cui è menzionato il Comitato Nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita;

RITENUTO di dover garantire comunque la riduzione di spesa prevista dall'art. 68, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 2010;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del

VISTI i pareri delle Commissioni parlamentari competenti;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze

EMANA

il seguente regolamento:

Art.1


1. All'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 84, la lettera a) è soppressa.
2. Restano ferme le riduzioni operate sui capitoli di bilancio ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Art.2

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 68, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la spesa del Comitato di cui al presente decreto è ridotta in misura tale da assicurare, unitamente alle riduzioni di spesa relative agli altri organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un contenimento della spesa complessiva non inferiore a quello conseguito in attuazione dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Per l'anno 2010 la riduzione opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra l'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al citato art. 68, comma 3, ed il 31 dicembre 2010.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,



Consiglio di Stato

SEGRETARIATO GENERALE

N. 5632/2010

Roma, add. 23 DICEMBRE 2010

Risposta a nota del.....

N. Div.

D'ordine del Presidente,
mi prego di trasmettere il
parere di **Adunanza Generale**
Gab. n. **5/2010** emesso
sull'affare a fianco
indicato.

OGGETTO

Schema dPR recante
regolamento di modifica del
dPR del 24 maggio n. 84, di
riordino degli organismi
operanti presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 29 del
decreto legge 4 luglio n. 233,
convertito, con modificazioni,
nella legge 4 agosto 2006, n.
248.

IL SEGRETARIO GENERALE

Antonello

Presidenza del Consiglio dei
Ministri.

ROMA

SPEDIZIONE
Numero 5632 12010 e data 23/12/2010



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Adunanza Generale del 2 dicembre 2010

Gabinetto 00005/2010

NUMERO AFFARE 04378/2010

OGGETTO:

Presidenza del Consiglio dei Ministri Segretariato Generale.

Schema di dPR recante regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 2007, n. 84, di riordino degli organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 29 del decreto legge 4 luglio, n. 233, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248.

Vista la relazione trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Ufficio del Segretario generale, con nota USG/USRI n. 0002213 P-4.2.15.10.8, in data 28 settembre 2010;

Visto il preavviso reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 25 ottobre 2010;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Paolo

De Ioanna;

Premesso.

1. Con l'articolo 29 del decreto legge n. 223 del 2006 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 248 del 2006) prende avvio un processo di riordino degli organi collegiali e degli organismi operanti presso le pubbliche amministrazioni, da attuarsi anche attraverso la loro soppressione o accorpamento: dalla mancata attuazione della disposizione la norma faceva discendere la loro soppressione *ex lege*. Il comma 2 del citato art. 29 ha stabilito che per gli organismi istituiti con leggi o regolamenti si dovesse provvedere con lo strumento del regolamento in delegificazione, mentre per tutti i restanti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'articolo fissa altresì i criteri con cui si sarebbe dovuto procedere ai fini della soppressione o dell'accorpamento degli organismi in questione. In sede di conversione del decreto legge n. 223 si precisò che comunque gli organismi riformati o razionalizzati fossero automaticamente soppressi entro un triennio, prorogabile su proposta motivata della Presidenza del Consiglio. Su tale meccanismo è intervenuto poi l'art. 68 del decreto legge n. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133), che ha stabilito che anche per gli organismi per i quali sia stata riconosciuta l'utilità operativa, la proroga prevista dall'art. 2 *bis* del citato art. 29, "è concessa per un periodo non superiore a due anni". In questo modo si prevede comunque un termine finale, non prorogabile, per

l'operatività di questi residui organismi.

2. In questo contesto, il DPR 14 maggio 2007, n. 84, che ha riordinato gli organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio, nell'elenco degli organismi da confermare (comunque ora soggetti a termine di operatività, non prorogabile, ai sensi del richiamato art. 68), ha inserito anche il Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita, istituito con l'art. 40, comma 2, della legge 19 dicembre 1992, n. 142. La relazione istruttoria sottolinea che una più attenta e approfondita riflessione, successiva alle considerazioni svolte dal Consiglio di Stato, Sezione 1[^], col parere n. 2358/2010 del 19 maggio 2010, ha consentito di mettere a fuoco le peculiarità del Comitato, non solo relativamente alle funzioni specialistiche ad esso assegnate, ma soprattutto in funzione dei compiti svolti nella veste di organismo collegato all'attuazione di direttive comunitarie e di accordi internazionali. Del resto, la stessa istituzione del Comitato costituisce attuazione delle direttive del Consiglio n. 90/21/CEE e n. 90/220/CEE. La relazione ricorda che le attribuzioni del Comitato sono state poi successivamente ulteriormente strutturate con una serie di provvedimenti legislativi analiticamente enumerati.

3. Sulla scorta delle considerazioni svolte dal Consiglio di Stato (con riferimento anche ad organismi analoghi, quali il Comitato nazionale per la bioetica), la relazione istruttoria osserva che i compiti del

Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita, istituito con l'art. 40, comma 2, della legge 19 dicembre 1992, n. 142, sono segnati da particolari ambiti di competenza specialistica, non attinenti alle normali conoscenze del personale della Presidenza del Consiglio e, soprattutto, sono espressione di obblighi assunti in sede comunitaria ed internazionale che non possono essere disattesi nel quadro di una normativa statale volta al solo contenimento delle spese. Inoltre, il Comitato predetto opera in una posizione di autonomia che imprime al proprio operato i tratti della neutralità, dell'equilibrio e della ponderazione degli interessi in gioco.

In sostanza, sulla linea ermeneutica svolta nel parere prima richiamato della 1^a Sezione del Consiglio di Stato, mentre è ammissibile che organismi quali il Comitato per le biotecnologie possano costituire l'oggetto di interventi normativi o amministrativi volti a modificarne la composizione o la durata oppure a sostituirli con organismi equipollenti, non appare compatibile con la sua funzione e il suo fondamento giuridico l'applicazione al medesimo dell'art. 68, commi 1 e 2, del decreto legge n. 112 del 2008, che prevede la sua semplice soppressione, al più tardi dopo una proroga biennale della sua attività (art. 68, comma 2), con definitivo trasferimento delle attività ad esso demandate nell'ambito di quelle istituzionali delle Amministrazioni (art. 68, comma 1).

La Presidenza del Consiglio ritiene quindi necessario sottrarre

completamente il Comitato *de quo* alla normativa di riordino prima richiamata, al fine di consentirgli di continuare ad assolvere alle funzioni ad esso attribuite sia dall'ordinamento interno, sia da norme comunitarie ed accordi internazionali.

4. Lo schema di regolamento in esame reca anche disposizioni in materia di contenimento della spesa, sul cui contenuto non si hanno rilievi da formulare.

Considerato.

1. L'Adunanza generale ritiene che la ricostruzione della posizione del Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita nell'ordinamento interno, e la sua connessione con gli obblighi di natura comunitaria ed internazionale, sia ben documentata e provata, proprio sulla scorta delle richiamate considerazioni svolte dal Consiglio di Stato con il parere della I Sez. n. 2358 del 2010, e non richieda ulteriori argomentazioni di supporto.

2. L'esame va concentrato sul profilo della forma (e della fonte) che deve assumere l'intervento diretto ad eliminare dall'ordinamento la previsione contenuta nell'art. 3 del dPR n. 84 del 2007, che erroneamente ha inserito il Comitato nell'elenco degli organismi della Presidenza del Consiglio destinati ad essere soppressi. In sostanza si tratta di riconoscere, con una misura appropriata, che il Comitato

non rientra nell'ambito di applicazione della normativa sugli organismi da sopprimere e che quindi il citato art. 3 del dPR n. 84 reca una indicazione erronea, che deve essere espunta dall'ordinamento. La Presidenza del Consiglio, con lo schema in esame, propone di intervenire sul richiamato art. 3, sopprimendo il punto a) che inserisce nell'elenco il Comitato. Da questa soppressione deriverebbe l'esclusione, dall'ambito di operatività dell'art. 29 del decreto legge n. 223 del 2006, del Comitato stesso e quindi la sua conferma. In sostanza, lo schema in esame affida l'eliminazione della disposizione che espone il Comitato alla soppressione alla stessa fonte regolamentare cui è imputabile l'errore, abrogando la disposizione errata.

3. La questione, al di là del caso specifico, pone un profilo sistematico di rilievo: quello degli effetti sull'ordinamento della successione nel tempo di norme di natura regolamentare che innovano, operando allo stesso livello di fonte secondaria. E' pacifico che una successiva disposizione regolamentare possa abrogarne una precedente, con effetti innovativi connessi alla entrata in vigore della seconda fonte. Lo schema di regolamento in esame riconosce l'errore commesso dalla precedente norma, di pari livello regolamentare, nel dare attuazione al disposto della legge; l'innovazione sta dunque nel sottrarre il Comitato (che non può essere soppresso) all'ambito di applicazione delle disposizioni che stabiliscono, sia pure a termine, la soppressione di organi collegiali e

di organismi operanti presso le pubbliche amministrazioni.

4. Il quadro interpretativo entro cui va collocata la questione deve quindi fare centro sull'assetto della gerarchia delle fonti; si tratta, come è noto, di un assetto positivo nel quale i regolamenti non possono essere in contrasto con norme e principi di livello costituzionale, nè intervenire su materie riservate esclusivamente alla legge, né derogare a limiti o a criteri posti comunque dalla legge o dai principi generali dell'ordinamento.

In questa prospettiva ricostruttiva appare ovvio che i regolamenti non possono derogare al principio di irretroattività (art. 11 delle preleggi), principio che può essere derogato, sia pure entro certi limiti, solo da una legge e non da un regolamento. E' inoltre pacifico che i regolamenti sono retti dai principi che regolano gli atti amministrativi e possono essere impugnati con i mezzi di impugnazione degli atti amministrativi.

Il regolamento in esame può ascrivere alla categoria dei regolamenti in delegificazione che danno esecuzione ad una legge che intende riorganizzare la pubblica amministrazione per conseguire vantaggi in termini di efficienza, attraverso l'accorpamento o la soppressione di collegi o di organismi ritenuti non essenziali. Nel caso specifico, trattandosi di un organismo istituito per legge, si è proceduto a suo tempo con un regolamento, adottato per il riordino degli organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio (dPR n. 84 del 2007), e si propone ora di novellare tale fonte con uno strumento di uguale

natura.

5. Nel caso in esame l'interesse pubblico da tutelare è dunque quello della garanzia della continuità operativa di un Comitato che, per la sua morfologia istituzionale, non può essere eliminato. Il Consiglio è dell'avviso che la strumentazione recata dalla proposta in esame è ragionevole e proporzionata all'obiettivo che si intende conseguire. Infatti, anche se la norma in esame produce l'effetto abrogativo solo a decorrere dalla sua entrata in vigore, secondo i principi innanzi esposti che disciplinano la successione nel tempo delle norme giuridiche, comunque l'interesse pubblico che si intende conseguire risulta raggiunto. Infatti, fino alla data di entrata in vigore della disposizione abrogativa, il Comitato rimane in attività, e solo a partire da tale data esso esce dall'ambito di applicazione del citato art. 29 e quindi, dovendosi escludere ogni meccanismo di soppressione automatica, la operatività dello stesso non subisce alcuna soluzione di continuità.

Le premesse del testo in esame rendono infatti esplicite le ragioni intrinseche, e quindi la causa, dell'esercizio del potere, diretto alla sottrazione del Comitato al citato art. 29. In linea con questa impostazione si può aggiungere che lo stesso impianto normativo, primario e secondario, di tipo organizzatorio, rende possibile un intervento regolamentare, di natura sostanzialmente provvedimentale, che espunge in modo puntuale una disposizione organizzativa che si riconosce errata.


Del resto, il principio *tempus regit actum*, come è noto, porta comunque a distinguere - nell'ipotesi di successione delle norme nel tempo - le fattispecie già realizzatesi, i cui effetti si sono interamente prodotti, dalle altre in cui gli effetti si producono via via; nel caso in esame, restando ferma e valida la fonte dalla quale sono scaturiti determinati effetti, già conclusi, gli effetti ancora da produrre restano sottoposti alla nuova norma regolamentare, che comunque rende permanente l'operatività del Comitato.

P.Q.M.

Nelle suesposte considerazioni è il parere della Adunanza generale del Consiglio di Stato.


L'ESTENSORE

Paolo De Ioanna



IL PRESIDENTE

Pasquale de Lise



IL SEGRETARIO

Mario Luigi Torsello

